

Il Giudice



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Venezia

Il Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. RG, promossa con atto di citazione
notificato da

ATTORE

Contro

, con l'avv. Federica Dalan;

CONVENUTA

E Contro

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI PARTE ATTRICE

Premesso che l'offerta di euro 15.000,00 risulta palesemente irricevibile in quanto non tiene minimamente conto della posta di danno relativa alla invalidità lavorativa specifica, ancorchè ampiamente provata a mezzo di precisa ed incontestabile attività istruttoria; nemmeno degna di replica l'offerta relativa alle spese legali.

Nel merito: Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della signora

nel determinismo del sinistro di cui in narrativa, condannarsi i convenuti al

risarcimento dei danni tutti sofferti dall'attore, liquidando gli stessi nella somma di Euro 169.521,04, dedotto l'acconto di Euro 47.000,00 corrisposti ante causam, e quindi per un totale di Euro 137.810,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che comunque risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e competenze di causa, anche del procedimento per A.T.P., sentenza e conseguenti.

Con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.

CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA

Richiamato tutto quanto dedotto e argomentato, e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, preso atto della mancata e immotivata accettazione della proposta transattiva formulata da _____ in sede di costituzione al fine di una definizione bonaria della vertenza, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni

premesso e ribadito che _____ si è resa da subito disponibile a mettere a disposizione di parte attrice la somma di €.15.000 a titolo di capitale oltre a quella di €.3.840 più anticipazioni e accessori di legge a titolo di spese legali e che tale offerta è stata rifiutata, nel merito

In via principale. Rigettarsi le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse anche in ragione della mancata accettazione di quanto offerto in sede costitutiva da

In via subordinata. Effettuato ogni accertamento in punto quantum debeatur, rigettarsi comunque le domande avversarie come formulate e limitarsi l'eventuale condanna all'esito degli accertamenti di causa con esclusione di ogni voce e/o somma non dovuta e/o esagerata detratti gli importi già corrisposti da _____ Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa anche in ragione della mancata accettazione di quanto offerto in sede costitutiva da

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor _____ conveniva in giudizio la signora _____ quale proprietaria del veicolo _____, quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile di tale veicolo, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per un totale di euro 169.521,04, con deduzione della somma di euro 47.000,00 corrisposta *ante causam* dalla compagnia assicuratrice, per una somma dunque di euro 137.810,00, in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in _____, ascrivibile all'esclusiva responsabilità della convenuta _____ e ciò stante l'esito della CTU medico legale espletata nell'ambito di accertamento tecnico preventivo instaurato dal _____ che ne quantificava i reali danni occorsi.

In particolare, l'attore deduceva che il giorno 17.03.2019, alle ore 11.45 circa, si trovava in sella al proprio scooter, _____, assicurato per la r.c.a. con _____, presso il parcheggio dell'Ipermercato Lando, _____, diretto verso l'uscita del predetto centro commerciale, allorquando, giunto all'uscita di _____, fermo al segnale di stop, veniva travolto dalla signora _____ che, alla guida della vettura di sua proprietà, _____, assicurata per la RCA con _____, polizza n. _____, percorrendo la _____, ponendo in essere una manovra di svolta a sinistra per accedere all'ipermercato Lando, andava a collidere con la parte anteriore sinistra del proprio veicolo contro la parte anteriore dello scooter condotto dal signor _____.

Deduceva l'attore che, in ragione dell'urto, cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni, tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri della _____ che contestavano alla convenuta _____ l'infrazione di cui all'art. 154 C.d.S., per aver imboccato la strada contromano.

Esponeva l'attore che tra le parti erano seguite trattative stragiudiziali finalizzate alla liquidazione del sinistro che, tuttavia, erano esitate nella corresponsione da parte di

., della somma di euro 47.000,00, che era stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, e ciò anche e soprattutto all'esito della CTU disposta da questo Tribunale giusto ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* intentato dall'attore e volto a richiedere e ottenere una consulenza tecnica preventiva finalizzata all'accertamento ed alla determinazione dei danni derivanti dai suesposti fatti, consulenza che veniva puntualmente svolta dal ; ciononostante detta perizia nulla portava quanto a integrazione somma a ristoro dei danni effettivamente subiti.

Si costituiva in giudizio, con comparsa di data 13.10.2021, la

., la quale, nulla eccependo in punto *an*, premessa e ribadita la propria disponibilità a corrispondere l'ulteriore somma di euro 15.000,00 a titolo di capitale, oltre euro 3.840,00 più anticipazioni e accessori di legge, a titolo di spese legali, chiedeva il rigetto della domanda attorea ed, in via subordinata, la limitazione della condanna della stessa a quanto risultante all'esito del presente giudizio.

La convenuta contestava le voci di danno come richieste dall'attore anche e soprattutto quanto al danno da perdita di capacità specifica perché destituito di fondamento e privo di prova.

La signora , invece, benché destinataria di regolare notifica, non si costituiva tanto che in Tribunale ne dichiarava la contumacia.

Concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., la causa veniva istruita per il tramite di prova orale previa acquisizione a questo fascicolo di quello per ATP RGN

Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.* con concessione alle parti del termine di 10 gg. prima dell'udienza per eventuale deposito di note conclusive.

Nel merito la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono.

Deve innanzitutto considerarsi pacifica, in quanto non contestata, la circostanza del sinistro di cui l'attore è stato vittima il allorquando in sella al proprio

moneta attuale (I.T.T. gg. 5 euro 625,00 + I.T.P. 75 gg. 75% euro 7.031,25 + I.T.P. 30 gg. 50% euro 1.875,00 + I.T.P. 60 gg. 25% euro 1.875,00) mentre il danno biologico permanente, pari al 18%, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (60 anni), può essere liquidato in euro 47.784,06, in moneta attuale per un totale di euro 59.190,31.

A tali importi devono inoltre aggiungersi euro 8.878,54, in valuta attuale, pari al 15% del danno biologico per il danno da cenestesi lavorativa, avendo il CTU evidenziato una "*precoce affaticabilità*" nell'attività lavorativa di artigiano muratore svolta dall'attore con particolare riferimento alla sua intervenuta incapacità, a seguito del sinistro, a svolgere attività sui tetti.

E' risultato infatti dalle prove orali assunte come effettivamente l'attore, dalla data del sinistro, non abbia più potuto svolgere lavori sui tetti, avendo di fatto perduto la possibilità di applicarsi a dette opere.

Risulta dunque provato che il signor abbia certamente perduto quella autonomia operativa di cui godeva in epoca antecedente al sinistro, tale per cui è possibile concludere come gli esiti del sinistro abbiano certamente comportato una compromissione della capacità lavorativa generica, dal momento che le modificazioni peggiorative a livello funzionale degli arti inferiori, per come descritti in CTU, sono compatibili con una riduzione delle possibilità per il soggetto di attendere proficuamente ai lavori sui tetti, lavoro che invece egli svolgeva pacificamente prima del sinistro.

A tali voci va inoltre aggiunto l'importo di euro 17.757,09, in moneta attuale, (pari al 30% del danno biologico) per la sofferenza psicofisica interiore legata al fatto che le lesioni (riconosciute come diretta conseguenza del sinistro) hanno comportato la necessità di interventi chirurgici, trattamenti specifici fisioterapici che hanno richiesto tempo, visite ortopediche ed esami diagnostici: lo specifico iter riabilitativo notoriamente crea disagio e frustrazione deve pertanto ritenersi provata in via presuntiva la sussistenza di uno stato di sofferenza psicofisica interiore e deve quindi riconoscersi anche la componente di danno legata a tale aspetto, tanto più, nel caso di specie, ove il CTU ha stimato un grado di sofferenza fisica di grado medio-elevato per il periodo di malattia e medio nella fase postraumatica di convalescenza.

Il danno non patrimoniale complessivo è conclusivamente quantificato in euro 85.825,85, in moneta attuale.

Per quanto concerne invece il danno patrimoniale, va escluso qualsiasi risarcimento in relazione all'asserito danno da perdita di capacità lavorativa specifica.

Ai fini della liquidazione di tale danno, inteso quale danno patrimoniale non ricompreso nel danno biologico, occorrono invero elementi di prova atti a dimostrare specificamente che, a causa dei postumi del sinistro, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro (essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcito a titolo di danno non patrimoniale, Cass. n. 32649/2021).

Ancorché il CTU, all'esito degli accertamenti dell'attore, abbia riconosciuto una sua inabilità lavorativa temporanea (totale per 80 giorni e parziale al 50% per ulteriori 30 giorni), va qui riaffermato il principio, concordemente enunciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui il grado di invalidità determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica (ex multis, Corte di Cass., sez. III, sent. n. 14517/2015); deve essere accertato, caso per caso, che il soggetto richiedente svolgesse un'attività produttiva di reddito, che la lesione invalidante abbia effettivamente pregiudicato la sua preminente capacità lavorativa e che, soprattutto, il reddito concretamente percepito sia diminuito o radicalmente venuto meno in conseguenza di quel preciso evento lesivo.

Deve puntualizzarsi, infatti, che il grado di riduzione della capacità lavorativa specifica non è necessariamente proporzionale al grado di invalidità permanente riportata dal soggetto danneggiato, variando piuttosto in ragione dell'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato e dell'effettivo pregiudizio patrimoniale che dall'invalidità sia derivato e possa derivare a suddetta attività lavorativa.

Ciò premesso, *in primis*, non vi è la prova che i redditi lavorativi dell'attore fossero tutti legati ad attività di riparazione dei tetti, anzi, per come emerso, anche dalla stessa CTU, l'attore effettuava anche lavori di muratura a terra e dunque non

esclusivamente lavori sui tetti.

Nemmeno le dichiarazioni reddituali dimesse sono atte ad attestare il pregiudizio patrimoniale derivato all'attore alla sua attività lavorativa.

Sul punto, esaminando le dichiarazioni dei redditi *ante* e *post* sinistro prodotte dall'attore, in particolare il doc. 34 (Unico 2019), doc. 102 (Unico 2020) e doc. 103 (Unico 2021), non si evince il dato certo e introvertibile da cui ricavare l'ammontare dei redditi da lavoratore autonomo di artigiano-muratore e il suo ridimensionamento a causa dell'evento lesivo di cui si discute.

Invero, con riguardo al reddito d'impresa percepito nel 2018 (Unico 2019), anno precedente a quello dell'avvenuto sinistro, dalla documentazione allegata, parziale e incompleta, non si evince il reddito d'impresa percepito dall'attore mancando nello specifico i quadri della dichiarazione da cui desumere detti dati.

L'attore, sul punto, impropriamente, si limita a richiamare esclusivamente l'importo di reddito complessivo percepito in detto anno (euro 30.879,00) tralasciando però di ricordare che detti redditi comprendono non solo quelli da lavoratore autonomo invocati dall'attore in atti, ma anche tutti quelli percepiti dal dichiarante ad altro titolo, come per esempio quelli da fabbricati, da lavoratore dipendente, etc.

Non avendo dunque fornito l'attore prova del reddito percepito *ante* sinistro, per come detto, in merito all'attività da lavoro autonomo, nulla apportano a titolo probatorio gli Unici 2020 e 2021 e ciò in quanto, per come detto, non v'è un dato comparativo attendibile *ante* sinistro da cui desumere dati certi in ordine al ridimensionamento dei redditi negli anni successivi al sinistro.

Anzi, con riguardo all'unico 2020 (redditi 2019 anno del sinistro), si evince che l'attore, in regime forfettario (quadro LM) abbia percepito a titolo di reddito d'impresa la somma di euro 8.727,00, e redditi da lavoro dipendente e assimilati (quadro RC) per euro 16.525,00, redditi questi ultimi invece assenti (cfr. doc. 35 fasc. attoreo) nella dichiarazione afferente all'anno di imposta 2018, quando presumibilmente l'attore non svolgeva attività da lavoratore dipendente.

Stessa sorte per i redditi 2020 (Unico 2021) ove si evince un aumento per attività da lavoratore dipendente (euro 17.053,00) e una diminuzione di quella da lavoratore autonomo per euro 3.410,00 (al 31.08.2020 l'attore cessava l'attività) vuoi pure e

soprattutto, verosimilmente, a causa dall'arresto improvviso di tutte le attività lavorative per il dilagarsi dell'infezione COVID che in quell'anno ha inciso negativamente su molteplici attività lavorative, soprattutto quelle edili.

Destituita di rilevanza anche la circostanza che l'attore abbia deciso, con comunicazione del 31.08.2021 (cfr. doc. 104 fasc. attoreo), di cessare la propria attività da lavoratore autonomo; verosimilmente, ritiene questo Giudice, come l'attore abbia ritenuto maggiormente rassicurante e conveniente, vuoi pure per l'arresto delle attività causa Covid, optare per l'attività esclusiva di lavoro dipendente così abbandonando quella da lavoratore autonomo, meno rassicurante rispetto alla prima.

Ciò precisato, considerata l'assoluta mancanza di prova del decremento reddituale dell'attore, quanto ad attività autonoma, *ante* sinistro (anno 2018) e *post* sinistro, non si può ritenere sussistente alcun pregiudizio patrimoniale in capo all'attore direttamente derivante dal sinistro di cui è causa.

All'attore spetta invece il rimborso delle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal CTU ed in connessione eziologica con il sinistro di causa nella complessiva misura di euro 3.239,49, a cui andranno aggiunti gli interessi legali dall'esborso al saldo.

Si osserva però, che *ante causam*, precisamente a gennaio 2020, la compagnia di assicurazione ha corrisposto all'attore la somma di euro 47.000,00, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, da questo trattenuta in acconto sul maggior importo preteso.

Orbene, nella determinazione dell'importo finale del risarcimento dovuto, così come nel calcolo di interessi e rivalutazione, deve senz'altro tenersi conto degli acconti medio tempore ricevuti dall'attore da parte della compagnia di assicurazione (gennaio 2020).

Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio dell'attore e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto complessivamente pagato dalla Compagnia

nella misura di euro 47.000,00, imputato a titolo di danno non patrimoniale, rivalutato all'attualità dal giorno del pagamento, è pari ad euro 54.614,00.

Detraendo dall'importo riconosciuto di euro 85.825,85 in moneta attuale l'importo dell'acconto reso omogeneo di euro 54.614,00 in moneta attuale, il residuo credito riconoscibile all'attore a titolo di risarcimento danno, come sopra determinato, è pari all'importo di euro 31.209,85, in moneta attuale.

Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.

Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.

Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.

La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (17.03.2019); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto (gennaio 2020); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via

rivalutata fino alla data della presente sentenza.

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato corrispondente al capitale già rivalutato.

In conclusione, i convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione della suddetta somma di euro 31.209,85 in favore dell'attore con accessori secondo i criteri sopra esposti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

L'attore deve altresì essere rimborsato per le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, pari ad 1.220,00, documentata in atti; andranno riconosciute all'attore anche le spese di CTU da lui sborsate per euro 1.220,00.

Conclusivamente, in considerazione del ridimensionamento della pretesa risarcitoria attorea, tenuto conto dell'ulteriore somma offerta all'attore dalla compagnia di assicurazione in corso di giudizio pari a ulteriori euro 15.000,00 a ristoro degli ulteriori danni occorsi, le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. *decisum*) e della somma offerta dall'assicurazione, e non dunque di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. *Disputatum*), avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, anche considerando la procedura di A.T.P., per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento da euro 26.001 a euro 52.000.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

- Accertata la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo _____ nella produzione del sinistro del _____, condanna _____ e _____, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore _____, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali la somma di euro 31.209,85, oltre accessori come in narrativa;
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3.239,49 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche), oltre interessi come in parte motiva;

- Dichiara tenute e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore che liquidano nella somma di 9.392,00 per compensi (di cui 3.228,00 per la procedura di ATP; 1.701,00 per la fase di studio; 1.204,00 per la fase introduttiva; 1.806,00 per la fase di trattazione; 1.453,00 per la fase decisoria, fase questa compensata per 1/2), oltre euro 1.014,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, somme queste da distrarsi in favore dell'Avv.

dichiaratosi procuratore antistatario;

- Dichiara tenute e condanna le parti convenute, in solido tra loro, a corrispondere all'attore le spese di CTP pari a euro 1.220,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;

- Pone in via definitiva a carico delle parti convenute gli oneri di CTU, come liquidati con separato decreto nel giudizio di ATP

Così deciso in Venezia in data 22.05.2024

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 17.30.

Il Giudice

Dott.ssa